

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 47 del 20 aprile 2017

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR). Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017.
[Veterinaria e zootecnica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono modificate le aree di protezione e sorveglianza istituite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017 a seguito del focolaio di influenza aviaria nel Comune di San Bonifacio (VR).
--

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie del 12/04/2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di San Bonifacio (VR);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017 con la quale sono state istituite le zone di protezione e di sorveglianza a seguito del focolaio di influenza aviaria nel Comune di San Bonifacio (VR);

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con provvedimento della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 0009702 del 12/04/2017 ha disposto l'abbattimento preventivo dell'allevamento di tacchini con codice aziendale 069VR101 in quanto allevamento a contatto rispetto al focolaio sito nel Comune di San Bonifacio (VR);

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con provvedimento della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 0009851 del 13/04/2017 ha previsto l'abbattimento preventivo degli allevamenti di tacchini con codice aziendale 055VR097 e 041VR088 in quanto sono emersi contatti funzionali con l'allevamento interessato dal focolaio di San Bonifacio;

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile modificare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017, in considerazione degli abbattimenti preventivi disposti dal Ministero della Salute e dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia;

CONSIDERATO che il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 9 ha comunicato che le operazioni di pulizia e disinfezione preliminari del focolaio di San Bonifacio, effettuate in conformità agli art. 29 e 31 del D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 9, si sono concluse il 12 aprile 2017;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. Di modificare, come di seguito riportato, la zona di protezione istituita con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017;

- Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17;
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppegia;
- Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circonvallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia;
- Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39;

2. Di modificare, come di seguito riportato, la zona di sorveglianza istituita con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017:

- Comune di San Bonifacio (VR): a est di Località Masetti, a sud di via Masetti, a sud della Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est SP17;
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-est di via Zoppegia;
- Comune di Soave (VR): a nord di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circonvallazione, a nord di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia;
- Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta e della SP39;
- Comune di Veronella (VR): a ovest di Via Roversello;
- Comune di Zimella (VR): a ovest di via Lavagno e del Fiume Fratta;
- Comune di Lonigo (VI): a ovest di SP500, a sud-ovest di SP17;
- Comune di Montebello Vicentino (VI): a ovest della SP18, a nord della SR11, a ovest di viale Verona, della Str. della Mira, a sud-ovest della Contrada Selva, a sud-ovest della Contrada Dai Guarda, della Località Dai Tani;
- Comune di Gambarella (VI);
- Comune di Roncà (VR);
- Comune di Montecchia di Crosara (VR);
- Comune di Cazzano di Tramigna (VR);
- Comune di Illasi (VR): a est di SP10, a sud di Via Cipressi e di Via Campagnola;
- Comune di Lavagno (VR): a est di via Fienile, a sud di via Marmurina, a est di via Monte San Moro, a sud di via Canova, a est di SP16, a sud-est di via Castello, a est di Via Montelungo;
- Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a sud-est della Autostrada A4, a nord-est di via Maglio, a est di via Ortini, a sud-est di via Cà dell'Aglio e di via Ferraresa, a nord-est di via Coetta, a est di via Pantina, a nord di via Giarette, di via Mambrotta;
- Comune di Zevio (VR): est di via San Procolo, via Dottori, a nord di via I Maggio, a nord-ovest di via Giacomo Matteotti, di via Tiro a segno, a est di via Trento, a nord-est di via Trieste, a nord di via Vincenzo Lucchi, a est di via dall'Oca Bianca, via Ruzzotto, di via degli Alpini, via Torrazzo, via Dosso e via Griffe;
- Comune di Palù (VR): a nord-est di via Rizza, a est di Località Stagnà Nuovo/Vecchio, a nord-est di via Piave;

- Comune di Ronco all'Adige (VR): a nord della SP21, a est di via Giare (fino alla località Tomba di Sotto);
- Comune di Albaredo d'Adige (VR): a nord di via Rivalta, a ovest della SP18, a est di via Tiede, via Casotton, ovest di via Santa Lucia, a nord di via Cadelsette, a ovest di via Palazzetto;
- Comune di Arcole (VR);
- Comune di Colognola ai Colli (VR);
- Comune di Caldiero (VR).

3. Di confermare le misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017;
4. Di stabilire che le misure previste per la zona di protezione restano in vigore fino al 4 maggio 2017;
5. Di stabilire che le misure previste per la zona di sorveglianza restano in vigore fino al 13 maggio 2017;
6. Di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia